

Dopo l'approvazione delle *Regole tecniche*, il **Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Consulenti (Cndcec)** approva le *Linee guida per la valutazione del rischio, l'adeguata verifica della clientela e la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni*.

Il Documento (che, ricordiamo, ha valore esemplificativo) approfondisce le *Regole* approvate il **16 gennaio 2019**, contiene le macro-aree tematiche sopradescritte e si divide in tre parti, precedute dalle definizioni di carattere generale mutate largamente dai testi di Legge.

La **prima parte** ripercorre la *Regola tecnica n. 1* fornendo chiarimenti in tema di *autovalutazione del rischio*, sottolineando che *gli atti relativi all'autovalutazione stessa dovranno essere conservati e messi a disposizione degli Organismi di autoregolamentazione e delle Autorità competenti*.

La **seconda parte** è dedicata all'identificazione del Titolare effettivo (Adeguata verifica). A questo riguardo le *Linee* rimarcano la novità più rilevante della **riforma del 2017** e cioè *la necessità di individuare sempre il titolare effettivo*. La **Legge** stessa individua una serie di criteri per l'individuazione del Titolare effettivo.

La **terza parte** del Documento fornisce, invece, le indicazioni operative riguardanti l'obbligo di conservazione *ribadendo che, al fine di soddisfare il requisito della storicità, è necessario che tutti i documenti conservati in cartaceo siano datati e sottoscritti dal professionista o da un suo delegato*.

Ricordiamo che il Documento deve essere preso in considerazione *sia dagli iscritti all'Ordine, sia dagli Organi preposti alla vigilanza della Normativa antiriciclaggio*.